

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2118 del 04/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BE.TA S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Strada della Fornace n. 36. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di ingegnerizzazione, costruzione e vendita di caldaie industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Strada della Fornace n. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2167 del 04/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattro LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BE.TA S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Strada della Fornace n. 36. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di ingegnerizzazione, costruzione e vendita di caldaie industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Strada della Fornace n. 36.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/12/2015, acquisita al Prot. Unione 52998 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 110273 del 30/12/2015, così come integrata in data 29/03/2016, da **BE.TA S.R.L.**, nella persona di Italo Delli Ponti, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Strada della Fornace n. 36, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di ingegnerizzazione, costruzione e vendita di caldaie industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Strada della Fornace n. 36, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 25/02/2016 Prot. Unione 7907, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2580, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 29/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta acquisita al Prot. Unione 12932 e al PGFC/2016/4689;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/5599 del 19/04/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 28/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportato in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, ha preso atto che il Responsabile del Settore Edilizia – Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno con Nota Prot. Com.le n. 2693 del 10/03/2016, acquisita al PGFC/2016/3485, ha comunicato quanto segue *“valutato che le emissioni di rumore sono rappresentate dall'attività di progettazione costruzione e vendita di caldaie industriali e che le sorgenti verranno emesse solo nel periodo di riferimento diurno, valutato altresì che in base alla classificazione acustica comunale il capannone e il Ricettore Produttivo R7 ricadono in classe V e che i ricettori sensibili R1e R6 (fabbricati residenziali) ricadono in classe III, visto il parere di ARPA pervenuto in data 08.03.2016, prot. n. 2593 [...] sulle valutazioni e considerazioni di cui al Rapporto Tecnico Acustico, considerato che non si rilevano condizioni di criticità acustica presso l'area oggetto di valutazione, in quanto le rilevazioni fonometriche non hanno evidenziato il superamento dei limiti assoluti differenziali di immissione di cui al DPCM 14/11/1997, presso i ricettori individuati, si esprime parere favorevole nel rispetto delle emissioni previste dal DPCM 14/11/1997 e della classificazione acustica del Comune di Mercato Saraceno. Qualora la rumorosità dell'attività prodotta dalla ditta venga incrementata, rispetto a quanto dichiarato e rilevato nella documentazione suddetta, dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma del TCA”*;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;

Considerato che in data 02/05/2016 e in data 28/06/2016 la ditta ha trasmesso rispettivamente al SUAP del Comune di Mercato Saraceno e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio apposita documentazione integrativa volontaria relativa alle emissioni in atmosfera, successivamente inoltrata agli Enti dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio con nota del 29/06/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/9681;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 01/07/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **BE.TA S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BE.TA S.R.L.** (C.F./P.IVA 03624030403), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Strada della Fornace n. 36, **per lo stabilimento di ingegnerizzazione, costruzione e vendita di caldaie industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Strada della Fornace n. 36.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione:
 - Qualora la rumorosità dell'attività prodotta dalla ditta venga incrementata, rispetto a quanto dichiarato e rilevato nella documentazione di impatto acustico a corredo dell'istanza, dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma del TCA.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento.

Con nota del 09/02/2016, acquisita al PGFC/2016/1738 del 10/02/2016, il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/04/2016, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

E1 – saldatura/molatura

Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, nichel, ossidi di azoto e monossido di carbonio.

Per la determinazione del valore limite delle Polveri si può fare riferimento:

- a) al punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/ Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.20 - SALDATURA dell'allegato 4 della Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) alla voce 4.29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche della D.G.R. 2236/2009 e s.m.i., che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- d) alla voce 4.13.22 - MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA dell'allegato 4 della Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- e) al punto 4. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE della voce 4.31 - Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3.000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno della D.G.R. 2236/2009 e s.m.i., che indica un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/2009 e s.m.i., si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Per l'applicazione dei valori limite di ossidi di azoto e monossido di carbonio si può fare riferimento alla voce 4.13.20 - SALDATURA dell'allegato 4 della Determinazione che riporta valori pari, rispettivamente, a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.

Per le prescrizioni si può fare riferimento alle voci 4.13.20 - SALDATURA e 4.13.22 - MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA dell'allegato 4 della Determinazione.

Relativamente agli inquinanti cromo e nichel derivanti dalla saldatura inox (con utilizzo di 300 kg di filo e 60 kg di elettrodi inox), la Conferenza di Servizi ha valutato che la soglia di rilevanza (così come definita all'art. 268 comma 1 lettera v del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) fissata alla classe II della Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del medesimo Decreto non è raggiunta e pertanto non si è ritenuto necessario prescrivere il rispetto del relativo valore di emissione pari a 1 mg/Nmc.

Relativamente alle operazioni di taglio e di calandratura, la Conferenza di Servizi ha preso atto di quanto dichiarato dal legale rappresentante della ditta in merito al fatto che:

- l'attività di taglio viene effettuata da contoterzisti esterni, per cui le lamiere arrivano in azienda già tagliate. Vengono effettuate, in caso di necessità, delle piccole operazioni di aggiustaggio in fase di assemblaggio che prevedono dei tagli effettuati con ossitaglio ovvero delle piccole smerigliature che vengono aspirate e convogliate in E1. Viene inoltre eseguita un'attività di taglio con sega "a freddo" dei tubi in ferro che non genera polveri;
- l'attività di calandratura è un'operazione che viene svolta "a freddo" e non genera emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi, all'unanimità dei presenti, tenendo conto di quanto dichiarato dalla ditta, in merito all'attività di ossitaglio, considerato che si tratta di attività molto limitata nel tempo e saltuaria, ha ritenuto di non prescrivere i valori limiti fissati dal punto 4.13.16 dei Criteri CRIAER per tale attività.

In merito agli aspetti di urbanistici, la Conferenza di Servizi ha preso atto che con nota del 27.04.2016, acquisita al PGFC/2016/6103, il Settore Edilizia – Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno, in riferimento all'istanza di AUA presentata dalla ditta in oggetto:

- ha comunicato che "*BE.TA s.r.l. con sede Legale a Mercato Saraceno, Strada della Fornace P.IVA 03624030403, risulta in area urbanisticamente conforme al tipo di attività svolta in quanto ricade nel RUE A13-1 Tessuto Specializzato Produttivo Pianificato, PRG e successive varianti Zona DIE a prevalente destinazione produttivo-terziario di espansione destinate come al DIC, PSC Ambito urbano consolidato specializzato per attività produttive A-13*";
- ha pertanto espresso "*parere Favorevole sulla conformità edilizia e urbanistica ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013 s.m.i.*".

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/04/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

In data 02/05/2016 e in data 28/06/2016 la ditta ha trasmesso rispettivamente al SUAP del Comune di Mercato Saraceno e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio apposita documentazione integrativa (successivamente inoltrata agli Enti dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio con nota del 29/06/2016, PGFC/2016/9681), riportante la revisione della procedura di calcolo della soglia di rilevanza per gli inquinanti cromo e nichel derivanti dall'attività di saldatura inox (già condivisa in sede di Conferenza di Servizi del 28/04/2016), nonché la revisione della scheda tecnica dell'impianto di abbattimento con filtro a cartucce di cui al punto di emissione E1 e specifiche considerazioni sulle caratteristiche tecniche di funzionamento di tale impianto.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 28/04/2016, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/12/2015, P.G.N. 52998 del 28/12/2015 – Pratica 176/AUA/2015, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di ingegnerizzazione, costruzione e vendita di caldaie industriali sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SALDATURA/MOLATURA (E UTILIZZO SALTUARIO OSSITAGLIO MANUALE)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Mercato Saraceno, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale

dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli dell'emissione sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alla emissione e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.